

Avvocato
Valeria Passeri

Assisi 29 novembre 2018

Spett.le

Procura Regionale della Corte dei Conti

Via Martiri dei Lager, 77

06120 Perugia (PG)

A mezzo p.e.c.: umbria.procura@corteconticert.it

Spett.le

Autorità Nazionale Anticorruzione

Piazza Augusto Imperatore n. 32

00186 Roma (RM)

A mezzo p.e.c.: protocollo@pec.anticorruzione.it

Spett.le

Regione Umbria

Servizio Infrastrutture

alfieromoretti@regione.umbria.it

regione.giunta@postacert.umbria.it

Spett.le

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

A mezzo p.e.c.: segreteria.ministro@pec.mit.gov.it

segreteria.viceministro@pec.mit.gov.it

dg.edilizia@pec.mit.gov.it

dg.reg.contratti@pec.mit.gov.it

OGGETTO: Istanza di accertamento in merito ai reiterati lavori sul viadotto Genna lungo la Strada Statale Perugia-Bettolle.

Formo la presente per conto di Italia Nostra Onlus – Sezione Perugia, con sede c/o Studio Giorgio Farinelli via Thaon de Revel n. 4 – 06128 Perugia, in persona del Presidente p.t., Arch. Luigi Fressoia (C.F.: FRSLGU55H01G478I), che si sottoscrive ad ogni effetto di legge, per significare quanto segue.

Italia Nostra chiede che vengano fatti accertamenti contabili urgenti sui plurimi interventi, che non si rivelano mai risolutivi, volti alla messa in sicurezza del viadotto Genna, lungo la strada Statale Perugia-Bettolle. Detti interventi, ogni volta, impongono la chiusura della corsia di marcia, in corrispondenza del viadotto Genna, tra gli svincoli di Madonna Alta e Ferro di Cavallo, a Perugia.

Come emerge nel quotidiano su Internet “Perugia Today” e nelle pagine locali dei quotidiani cartacei “La Nazione”, “Corriere dell’Umbria” e “Il Messaggero” del 25 settembre 2018, Anas S.p.A. dichiara che il restringimento “*si è reso necessario a causa di dissesti sul piano viabile che saranno ripristinati entro pochi giorni, compatibilmente con le condizioni meteorologiche, nelle more del completamento delle procedure di affidamento dei lavori di risanamento definitivo*”.

È paradossale come i lavori per l’ammodernamento della Perugia-Bettolle si protraggano e si ripetano ormai da circa tre anni e ancora la problematica non è stata emendata, con tutti i

conseguenti disagi per i cittadini anche in termini di aumento delle emissioni inquinanti dovuti al formarsi di code e rallentamenti.

Lo stesso manto stradale, affastellato da rattoppi, dimostra che sono state adottate sinora soluzioni temporanee che non garantiscono né la sicurezza nella circolazione né la tenuta delle bitumature per il lungo periodo.

L'Assessore Regionale alle Infrastrutture ha pubblicamente dichiarato che ANAS avrebbe contestato alla ditta edile una cattiva esecuzione degli originari *“lavori di sostituzione delle barriere laterali del viadotto Genna cosa che provoca continuamente i diffusi dissesti sul piano in corrispondenza delle campate interessate”*, nonostante le varie riparazioni.

Su casi analoghi, rispetto alle figure che vengono in considerazione quando si parla di responsabilità erariale nell'appalto di lavori pubblici, quindi il progettista, il direttore dei lavori, il collaudatore, osserva la Corte dei Conti che *«Sussiste un danno erariale relativo al pregiudizio economico subito dall'amministrazione comunale in conseguenza dell'inadempimento intervenuto nel contesto del contratto d'appalto stipulato con un Consorzio e della relativa risoluzione contrattuale disposta dalla Giunta Comunale a fronte di condotte gravemente colpevoli del progettista [...] per inadeguata conduzione dei lavori, mancata tempestiva verifica degli inadempimenti dell'impresa e dall'adozione dei provvedimenti correttivi necessari»* (cfr. Corte dei Conti Lombardia, 17 marzo 2009, n. 156).

Analoghe considerazioni valgano per il Direttore dei lavori di un'opera pubblica. Questi è qualificato come organo straordinario dell'amministrazione appaltante e quindi ad essa legato da un rapporto di servizio.

Il Direttore Lavori è organo dell'ente committente nella fase esecutiva del contratto di appalto e svolge i seguenti compiti:

- controllo che i lavori siano svolti a regola d'arte e conformi ai documenti contrattuali;
- coordinamento e supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione lavori;
- verifica periodica del rispetto delle leggi sui dipendenti;
- verifica la validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione;
- segnalazione al responsabile del procedimento della violazione dell'art. 118, c. 4, del Codice in tema di subappalto.

Il direttore dei lavori è quindi un pubblico ufficiale in riferimento all'attività di vigilanza, certificazione e attestazione; i suoi atti sono considerati pubblici (Cass. pen., sez. V, 4 giugno 2008, n. 36641); risponde del reato di falsità ideologica in atto pubblico se certifica l'esecuzione di lavori in maniera totalmente o parzialmente non veritiera (Cass. pen., sez. V, 24 aprile 2009, n. 22418; 17 gennaio 2007, n. 7638), ma soprattutto è soggetto al giudizio della Corte dei Conti.

Dall'analisi delle pronunce delle Corte dei Conti emerge che i direttori lavori sono ritenuti responsabili per gli oneri derivanti dalla mancata ricognizione dei luoghi (Corte Conti, Sez. Giurisd., Veneto, 13 febbraio 2009 n. 121); per i danni derivanti dalla risoluzione del contratto per inadempimento della P.A. per inadeguatezza del progetto, non segnalata dal direttore lavori (Corte Conti, Sez. Giurisd., Puglia, 3 maggio 2001 n. 361); per i gravi difetti dell'opera, **se era a conoscenza dell'assoluta carenza della progettazione e ha omesso di esercitare i dovuti controlli volti a garantire l'esecuzione a regola d'arte.**

Esattamente, il Direttore dei Lavori *«è la persona di fiducia del committente, che deve controllare che il progetto sia eseguito nel rispetto delle indicazioni tecniche, amministrative e contabili previste dal progetto stesso e dalle norme vigenti, cosicché la sua mancata denuncia della cattiva*

Avvocato
Valeria Passeri


conduzione dei lavori implica l'impossibilità da parte dell'appaltatore di conoscere tempestivamente i vizi dell'opera così da potere tempestivamente agire nei confronti dell'impresa» (cfr. Corte dei Conti, sez. giurisdizionale Regione Sicilia, 26 giugno 2012).

Anche il collaudatore di opere pubbliche può incorrere in responsabilità contabile essendo considerato un organo tecnico di natura straordinaria dell'ente appaltante. In effetti, «*Nello svolgimento dell'incarico, il collaudatore si presenta munito di poteri autoritativi, cui da parte dell'appaltatore corrispondono posizioni di soggezione e oneri di cooperazione e di spesa e, pertanto, per la sua veste di organo tecnico e straordinario della p.a., inserito temporaneamente e funzionalmente nel suo apparato organizzativo, il collaudatore resta soggetto alla responsabilità patrimoniale e alla correlativa competenza giurisdizionale di cui all'art. 52 del T.U. 12 luglio 1934 n. 1214 delle leggi sull'ordinamento della Corte dei Conti»* (Corte dei Conti Toscana, Sent. 19 dicembre 2005, n. 792; Corte dei Conti Lombardia, 20 gennaio 2000, n. 81; Cass. Civ., Sez. Unite, 25 gennaio 2006, n. 1377)

Per quanto sopra, l'inadeguatezza dimostratasi dei lavori in oggetto ha generato, oltre che un aumento delle emissioni inquinanti, degli evidenti aumenti di costo e trattandosi di lavori pubblici, ITALIA NOSTRA-Sezione Perugia, in persona del Presidente p.t., **è a richiedere che l'Autorità Giudiziaria Contabile effettui in merito i dovuti controlli, salva ogni riserva.**

Con osservanza,

Italia Nostra -Sezione Perugia
Il Presidente Arch. Luigi Fressoia



Avv. Valeria Passeri
Valeria Passeri